



Elenco «clienti e fornitori» rinviato al 31 gennaio 2012

Un mese di tempo in più per trasmettere i dati di acquisti, cessioni e prestazioni, rese e ricevute, nel corso dello scorso anno, di importo non inferiore a 25mila euro

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2011/186218 del 21 dicembre 2011 è stata posticipata al 31 gennaio 2012 la data entro cui effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per l'anno 2010, soggette all'obbligo di fatturazione e perfezionate, per un importo non inferiore a 25.000 euro.

Nel provvedimento che dispone la proroga, è precisato che è stato necessario rinviare nuovamente la data di scadenza, al fine di consentire l'adozione dei necessari adeguamenti di carattere tecnologico, nonché permettere ai soggetti interessati di superare alcune difficoltà operative legate al nuovo adempimento.

Rimangono però i dubbi sulle operazioni da includere

Nonostante l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/2011, abbia fornito alcuni chiarimenti di carattere generale sulle modalità di adempimento della comunicazione, rimangono ancora dubbi sulle operazioni da includere e sarebbe auspicabile avere ulteriori indicazioni dall'Agenzia una circolare dell'Agenzia conoscere il pensiero dell'Agenzia.

E' il caso, ad esempio del trattamento da riservare ad alcune tipologie di contratti stipulati nel corso del 2009 – anno per il quale non vige l'obbligo di comunicazione – che riversano effetti di carattere fiscale anche nel corso del 2010. Si consideri, ad esempio, l'ipotesi di un **contratto di sponsorizzazione** di € 30.000 (quindi sopra la soglia di 25.000 euro) il cui acconto di € 10.000, con relativa fattura, sia stato pagato nel corso del 2009 e l'emissione della fattura a saldo di € 20.000 nel 2010. Essendo un'operazione frazionata, non è chiaro se, ai fini della determinazione della soglia, si debba tener conto anche dell'acconto versato nel 2009, nel qual caso sussisterebbe l'obbligo di comunicazione, ovvero se lo stesso non è rilevante in quanto riferito ad una annualità non soggetta a comunicazione. In tale ultima ipotesi l'operazione non dovrebbe essere comunicata in quanto l'importo di "competenza" del 2010 non supera la soglia minima di 25.000 euro.